

# CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA E LA SOCIETÀ .....

TRA

L'Università degli Studi di Genova, codice fiscale e partita IVA 00754150100, con sede legale in Genova, Via Balbi 5, (di seguito definita "Università") rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Prof. Federico Delfino, nato a ..... il .....

e

la Società ....., codice fiscale e partita IVA ....., con sede legale in ....., Via .....(di seguito definita "Società"), rappresentata dal legale rappresentante ..... nato a ..... il .....

## PREMESSO

- che la Società ....., con sede legale in ..... opera nel settore .....
- che la Società stessa è stata riconosciuta/è stata costituita come Spin off universitario con deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di amministrazione, rispettivamente del ..... e del .....
- che presso il Dipartimento di ..... dell'Università degli Studi di Genova opera/no gruppo/i di ricerca in settori affini a quelli oggetto dell'attività della Società .....
- che è interesse della Società ..... usufruire delle conoscenze scientifiche presso il Dipartimento di ..... ai fini dello sviluppo della propria attività ovvero quale forma di partecipazione societaria;
- che è interesse del Dipartimento di ..... svolgere attività di ricerca nei settori in cui opera la Società ..... sia per sviluppare in termini applicativi le ricerche svolte al proprio interno, sia per consentire al personale universitario ed al personale in formazione per la ricerca (dottorandi, borsisti, assegnisti) di applicare in contesti produttivi le conoscenze acquisite nell'ambito della propria attività di ricerca;
- che la Società ..... e l'Università degli Studi di Genova intendono regolare i rapporti che verranno ad instaurarsi nei modi ed alle condizioni di cui alla presente convenzione e nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti universitari;

## VISTO

- lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova emanato con D.R. n. 1986 del 05/06/2017 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università degli Studi di Genova emanato con D.R. n. 4151 del 01/12/2016 1999 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Spin off dell'Università degli Studi di Genova emanato con D.R. n. 2019 del 11/05/2022;
- l'atto costitutivo della Società ..... a rogito del Notaio ....., rep. .... del .....

## ACQUISITI

- la delibera per quanto di competenza del Consiglio del Dipartimento di ..... nella seduta del .....
- l'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Genova, nella seduta del ..... e l'autorizzazione alla stipula del presente atto;

## **TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

### **Art. 1 – Premesse**

1. Le premesse e gli allegati alla presente Convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

### **Art. 2 - Oggetto**

1. La presente Convenzione disciplina tra l'Università e la Società ..... i rapporti relativi al personale, i diritti di proprietà intellettuale e industriale e per l'eventuale svolgimento di attività connesse alla ricerca scientifica di comune interesse.

### **Art. 3 – Personale**

1. Il personale docente socio dello spin off può collaborare con la Società, fatto salvo l'assolvimento dei compiti istituzionali di ricerca e di didattica come definiti dai competenti organi accademici, nel rispetto della normativa vigente e delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento spin off, cui con il presente atto si rinvia integralmente.
2. Il personale tecnico amministrativo socio dello spin off può collaborare con la Società, al di fuori dell'orario di servizio, previa autorizzazione, secondo quanto indicato dal Regolamento Spin off, cui con il presente atto si rinvia integralmente.

### **Art. 4 – Obblighi delle Parti**

1. La Società si impegna a:
  - a. promuovere e sostenere, su richiesta del Dipartimento, la valorizzazione delle conoscenze e dei risultati acquisiti presso il Dipartimento stesso;
  - b. assicurare l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia previdenziale e assistenziale, di sicurezza e protezione dei lavoratori, garantendo la totale estraneità dell'Università da qualsivoglia controversia dovesse insorgere tra la Società e il personale impiegato;
  - c. trasmettere all'Università, al termine di ogni esercizio, copia dei bilanci, corredati dalla relazione sulla gestione e da una relazione sull'attività svolta e sulle linee di sviluppo, nonché dalla relazione del collegio sindacale o dell'eventuale organo di revisione legale dei conti;
  - d. comunicare all'Università – Settore valorizzazione della ricerca, trasferimento tecnologico e rapporti con le imprese, al termine di ciascun esercizio, ottemperando agli obblighi legislativi vigenti, i compensi corrisposti al personale strutturato che abbia svolto per essa attività retribuita;
  - e. sulla base delle dichiarazioni effettuate ai sensi del precedente comma, la società è tenuta a versare all'Università una quota pari al 10% dei compensi lordi attribuibili al personale dipendente quali corrispettivi per qualsiasi prestazione ad ogni titolo svolta, aggiuntiva ai compensi netti, come previsto dall'art. 12 – comma 2 del Regolamento Spin off;

- f. trasmettere all'Università con cadenza annuale ed ogniqualvolta la Commissione tecnica di Ateneo lo richieda le relazioni sul generale andamento delle attività sociali;
  - g. utilizzare il logo "Spin off dell'Università degli Studi di Genova" secondo quanto previsto dal contratto di licenza d'uso del marchio stipulato con l'Ateneo;
  - h. svolgere l'attività affidatale nel pieno rispetto della vigente normativa, anche internazionale ed europea, generale e di settore;
  - i. assumere nei confronti dell'Università la responsabilità della corretta amministrazione delle risorse affidate e ogni altra forma di responsabilità derivante dalle attività svolte.
2. L'Università si impegna a concedere, previa delibera favorevole del Consiglio di amministrazione in merito al relativo contratto di licenza, a titolo gratuito l'uso del marchio "Spin off dell'Università degli Studi di Genova", con la clausola di possibile revoca a suo insindacabile giudizio, come previsto dall'art. 19 comma 2 del Regolamento Spin off.

#### **Art. 5 – Collaborazione scientifica**

1. Qualora ne ricorrano le condizioni e i presupposti, con apposito atto aggiuntivo alla presente convenzione, previa deliberazione dei competenti organi del Dipartimento e della Società, potranno essere attivate ricerche su argomenti di comune interesse, nel rispetto della normativa vigente.
2. La Società potrà finanziare in tutto o in parte borse di dottorato di ricerca, assegni di ricerca e altre tipologie di borse di studio, sino ad eventuali finanziamenti per ruoli di docenza universitaria, secondo la normativa vigente.

#### **Art. 6 – Modifiche**

1. Qualora nel corso del triennio venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula della presente Convenzione o si ritenesse opportuno rivedere la medesima, le Parti procederanno in comune accordo, previa delibera degli Organi competenti.

#### **Art. 7 – Durata**

1. La presente convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione ed ha durata pari al periodo di riconoscimento della qualifica di spin off universitario, durata non può eccedere i tre anni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 della presente Convenzione e dall'art. 18 del Regolamento Spin off.
2. E' fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente Convenzione.

#### **Art. 8 – Risoluzione**

1. L'Università avrà la facoltà di risolvere di diritto la presente Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora la Società non adempia agli impegni dalla stessa previsti.

#### **Art. 9 – Diritti di proprietà intellettuale**

1. I risultati delle attività di ricerca dello spin off nonché le metodologie sperimentate e messe a punto, saranno di esclusiva proprietà dello spin off stesso che potrà quindi utilizzarli nello svolgimento e per le finalità delle proprie attività.
2. Se lo spin off parteciperà a progetti di ricerca scientifica congiunta con l'Università, la proprietà dei risultati di tale ricerca sarà disciplinata in appositi accordi che di volta in volta saranno stipulati. Tali accordi prevederanno inoltre le modalità con cui saranno eventualmente pubblicati i risultati ottenuti congiuntamente.

## **Art. 10 – Riservatezza**

1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservate eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della presente Convenzione.

## **Art. 11 – Trattamento dei dati personali**

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento (UE) 679/2016 "GDPR- General Data Protection Regulation", dal D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.Lgs. 10/8/2018, n. 101, in vigore dal 19/9/2018) nonché dal "Codice di Deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici" sottoscritto dalla CRUI il 13.5.2004 - in attuazione del citato decreto legislativo.
2. Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Università degli Studi di Genova nella persona del Rettore pro tempore, prof. Federico Delfino. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RDP/DPO) è la società Liguria Digitale Spa, nominata con DR 2407 del 13.05.2022 (dpo@unige.it - protocollo@pec.liguriadigitale.it).
3. Il Titolare del trattamento dei dati personali per (inserire acronimo Società) è il Sig. ...., responsabile per il trattamento degli stessi il Sig. .... Il DPO-Data protection Officer è il Sig. .... (laddove sia obbligatorio per la società nominarlo).

## **Art. 12 – Controversie**

Per le controversie che dovessero insorgere con riferimento alla validità, interpretazione ed esecuzione della Convenzione la competenza spetterà in via esclusiva al Foro di Genova.

## **Art. 13 – Registrazione**

1. Il presente Atto viene redatto in unico esemplare e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.
2. La presente Convenzione, stipulata nella forma della scrittura privata, è soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di entrambe le Parti per metà.
3. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016. L'Università con nota scritta chiederà a ..... il rimborso della quota di spettanza.

Letto, confermato e sottoscritto.  
Genova, .....

UNIVERSITA' DI GENOVA  
IL MAGNIFICO RETTORE  
Federico Delfino

..... SRL  
IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
.....